



Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36
CAMPI BISENZIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 20.02.2013

Il presente regolamento è il frutto del lavoro congiunto dei tecnici degli uffici preposti alla tutela dell'ambiente dei Comuni della Piana Fiorentina (Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa). La condivisione dei contenuti del regolamento ha permesso di ottimizzare le risorse umane, in termini di competenze e di tempo impiegato, a disposizione delle Amministrazioni coinvolte. Inoltre la definizione congiunta e condivisa del presente regolamento permetterà una maggiore uniformità, trasparenza ed efficienza sia nei confronti degli utenti, privati cittadini ed attività economiche, che dei soggetti preposti al controllo sul territorio, nell'ambito di una gestione integrata dei rifiuti che non trova limiti nei confini dei singoli Comuni nella Piana Fiorentina.



**Comune di
Calenzano**



**Comune di
Campi Bisenzio**



**Comune di
Sesto Fiorentino**



**Comune di
Signa**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 - Finalità	5
Articolo 3 - Definizioni.....	6
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti.....	9
Articolo 5 - Esclusioni.....	9
TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI	9
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Articolo 6 - Competenze del comune	9
Articolo 7 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	10
Articolo 8 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.	11
Articolo 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati	11
Articolo 10 - Medie e grandi strutture di vendita	11
Articolo 11 - Obblighi del gestore	12
Articolo 12 - Tariffa di Igiene Ambientale.....	13
Articolo 13 - Ordinanze.....	13
CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	13
Articolo 14 - Disposizioni generali	13
Articolo 15 - Conferimento differenziato dei rifiuti.....	15
Articolo 16 - Rifiuti vegetali.....	16
Articolo 17 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.....	16
Articolo 18 - Rifiuti Cimiteriali	17
Articolo 19 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	17
Articolo 20 - Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica.....	18
Articolo 21 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	19
Articolo 22 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.	19

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI	20
Articolo 23 - Disposizioni sulla raccolta	20
Articolo 24 - Disposizioni sul trasporto.	20
Articolo 25 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili	20
Articolo 26 - Abbandono di rifiuti	21
Articolo 27 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.....	21
Articolo 28 - Pesata dei rifiuti.....	22
TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI	22
Articolo 29 - Controlli	22
Articolo 30 - Sanzioni	22
Articolo 31 - Abrogazioni ed entrata in vigore.....	23
CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI	24

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.

2. Il regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della pianificazione Provinciale di settore e di Ambito.

3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in coerenza con il Piano d'Ambito, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti;

Articolo 2 - Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o a trasportatore debitamente autorizzato;
- b) cernita: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- c) trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
- d) presidio: custodia con personale addetto all'uopo;
- e) isola ecologica: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- f) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- g) ecotappa: luoghi pertinenziali di utenze private convenzionate con il gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta; si definisce ecotappa anche un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta.
- h) frazione organica e vegetale: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
- i) frazione non riciclabile (indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- j) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- k) attività sanitarie: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- l) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- m) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- n) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- o) piano finanziario: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- p) Contratto di Servizio: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;

- q) Carta dei Servizi di igiene urbana: l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- r) Ambito Territoriale Ottimale: area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- s) Autorità d'Ambito: ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;
- t) Piano d'Ambito: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- u) Gestore: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;
- v) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- w) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera v).
- x) Confine stradale: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- y) Riva di un corso d'acqua: Il confine è costituito dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine.
- z) Area pubblica e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- aa) Area privata di uso pubblico: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 - Competenze del comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, compresa la gestione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo la loro chiusura;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese le aree calpestabili all'interno delle aree verdi;
- c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle aree pubbliche, entro i confini stradali o sulle strade e aree

private comunque soggette a uso pubblico, o sulle rive lacustri e dei corsi d'acqua;

- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, anche interrato, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

Articolo 7 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo differenziato al normale servizio pubblico, previsto nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici. Sono conferibili:

- a) la carta e gli imballaggi in carta e cartone;
- b) gli imballaggi costituiti in plastica, vetro, metallo e simili, conferiti anche in un'unica frazione merceologica (c.d. Multimateriale);
- c) i rifiuti organici;
- d) i rifiuti non differenziabili di origine domestica;
- e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica.

3. Affinché il rifiuto speciale possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessaria la caratterizzazione dello stesso da parte del produttore che assicuri che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (Legge n.256/1974, D.P.R. n. 927/1981 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani e che lo riconduca ad uno dei codici CER presenti in Tabella 1.

4. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;

- c) Cavi e materiali elettrici in genere;
- d) materiali inerti e di cemento amianto;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

5. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 8 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente regolamento gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

Articolo 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 10 - Medie e grandi strutture di vendita

1. Le medie e grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale prevista dalla legislazione

vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, il bilancio dei rifiuti prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio dovrà tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata e alla raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.

3. Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotte e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta della zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 11 - Obblighi del gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio e negli allegati Documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.

2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.

4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.

6. Il gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 12 - Tariffa di Igiene Ambientale

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della Tariffa ai sensi dell'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

Articolo 13 - Ordinanze

1. Le ordinanze possono essere adottate nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti o per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento. Il provvedimento adottato è sempre trasmesso al Gestore del servizio.

CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 14 - Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi.
2. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) Nelle zone servite da appositi contenitori:
 - a.1) Utilizzare esclusivamente il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
 - a.2) Conferire esclusivamente la tipologia di rifiuti indicata;
 - a.3) Assicurarci, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
 - a.4) Servirsi di un altro contenitore situato in prossimità qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
 - a.5) Osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
 - a.6) Ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.

- b) Nelle zone interessate dalla raccolta a mezzo di "isole interrato" devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sulle "isole interrato" stesse.
- c) Nelle zone interessate dalla raccolta effettuata tramite bidoncini devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sui bidoncini stessi.
- d) Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
 - d.1) Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito atto comunale o dalla Carta dei Servizi;
 - d.2) I rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
 - d.3) Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

3. È fatto divieto di:

- a) conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.);
- b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;
- f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.

4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di Stazioni Ecologiche e/o Centri di Raccolta. La Carta dei Servizi precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione alle Stazioni Ecologiche e ai Centri di Raccolta potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.

5. Al fine di incrementare la raccolta differenziata sono istituite le Ecotappe, aree pertinenziali di utenze non domestiche che previa convenzione con il soggetto

gestore consentono libero accesso ad utenti domestici per il conferimento di quei rifiuti di origine domestica che non possono essere raccolti con gli ordinari circuiti di raccolta. Le Ecotappe possono essere allestite presso uffici pubblici, scuole, centri culturali e ricreativi, nonché presso attività produttive e del commercio. L'Ecotappa può essere allestita anche presso i mercati rionali con frequenza variabile decisa dal Gestore del servizio nei limiti previsti dal Contratto di Servizio.

6. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

7. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tale aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

8. Ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, il Comune può emanare opportuna ordinanza al conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati che trasgredisce l'obbligo di cui al precedente comma 7.

9. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

10. Le spese che il gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal presente regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

Articolo 15 - Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano dell'A.T.O., sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore all'interno della Carta dei Servizi.

4. È inoltre incentivato il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche e/o nei Centri di Raccolta.

Articolo 16 - Rifiuti vegetali

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali attraverso l'uso delle compostiere.

2. Nel caso di conferimento al servizio pubblico è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale secondo le modalità predisposte al riguardo.

3. Gli utenti delle zone dove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica possono conferire i rifiuti vegetali presso le Stazioni Ecologiche e/o Centri di Raccolta attrezzati, negli appositi spazi e cassoni dedicati, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta dei Servizi. È fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, sono assimilati esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi stabiliti dalla normativa vigente in materia. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta.

Articolo 17 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato alle Stazioni Ecologiche e/o Centri di Raccolta attrezzati negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito Servizio di Ritiro dei rifiuti Ingombranti previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.

2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di Ritiro dei rifiuti Ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla

circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti all'orario concordato per il ritiro con il Gestore.

3. Inoltre è fatto obbligo di esporre sul rifiuto ingombrante un avviso scritto recante la dicitura "Esposto per servizio di ritiro ingombranti" o similare, riportando i riferimenti forniti dal gestore.

Articolo 18 - Rifiuti Cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.

4. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

5. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'autocompostaggio per la utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale.

Articolo 19 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, Ecotappe od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;

- b) attraverso il servizio di ritiro a domicilio di cui all'art. 17;
- c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
- d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta privato autorizzato.

3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE:

- a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.

4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 20 - Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica

1. I materiali inerti e i manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso le stazioni ecologiche, centri di raccolta o altri centri autorizzati, secondo le

specifiche modalità e istruzioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva dettate dalla ASL competente e riportate dal gestore nella Carta dei Servizi. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.

2. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma 1.

Articolo 21 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.

2. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, di cui all'art 17, oppure consegnarli direttamente alle Stazioni Ecologiche o ai Centri di Raccolta autorizzati.

3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 22 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi in maniera separata negli appositi contenitori predisposti dal gestore o presso le Stazioni Ecologiche, Centri di Raccolta o ecotappe, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.

2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di avvio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti.

3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati sono da conferire alle Stazioni ecologiche o Centri di Raccolta nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiamo reso disponibili gli spazi per l'installazione di una Ecotappa dotata degli appositi contenitori forniti dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.

4. È fatto obbligo conferire presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Articolo 23 - Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità stabilite dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
2. Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, tali contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a impedirne la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
3. La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore che a tal fine consegue le autorizzazioni eventualmente previste.
4. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.
5. Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 24 - Disposizioni sul trasporto.

1. Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei veicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 25 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. 460/1999, recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

2. Gli Organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.

3. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 26 - Abbandono di rifiuti

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il Comune in danno del responsabile dell'abbandono sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

Articolo 27 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.

2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo articolo 30, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.

3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.

4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni

accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.

5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

Articolo 28 - Pesata dei rifiuti

1. Il Gestore effettua la pesata dei rifiuti presso gli impianti di raccolta, riciclaggio, recupero e/o smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Servizio.

2. I rifiuti urbani e assimilati possono essere pesati anche al momento del conferimento nell'ambito del servizio di raccolta.

TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 29 - Controlli

1. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, possono essere preposti anche addetti al controllo del gestore, denominati "Ispettori Ambientali", nominati con provvedimento del Sindaco.

2. Agli Ispettori Ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.

3. Gli organi preposti nonché gli Ispettori Ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente regolamento.

Articolo 30 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 255 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento delle violazioni al presente

regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni ha luogo secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento con la dizione "È fatto obbligo", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

3. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento con la dizione "È fatto divieto" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.

4. I ricorsi e gli scritti difensivi relativi all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento dovranno essere indirizzati al Dirigente del Servizio competente del Comune di Campi Bisenzio.

Articolo 31 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 28/02/1996.

TABELLA 1

CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Tabella 1.1.1 Del. Interministeriale 27 luglio 1984	codice CER
imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	150101
	150102
	150103
	150104
	150105
	150106
	150109
	200101
contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	150102
	150104
	150105
	150107
	200102
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets	150101
	150102
	150103
	200101
	200138
accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	200139
	150105
	150106
	200101
frammenti e manufatti di vimini e di sughero	200138
	200139
paglia e prodotti di paglia	200138
ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta	200110
	200111

Tabella 1.1.1 Del. Interministeriale 27 luglio 1984	codice CER
feltri e tessuti non tessuti	200111
pelle e similpelle	200110
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili	200108 200302
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)	200108 200201 200302